



Estratto Condizioni di Assicurazione Polizza 200166 – Iscritti AUPI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (CTU);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia in caso di condanna penale;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- del legale domiciliatario, entro il limite di € 3.000,00;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Inoltre, in casi di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in Polizza. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati solo nel caso in cui il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

AMBITO DELLE GARANZIE

Con riferimento all' "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito della professione di Psicologo. Tale tutela si sostanzia nella:

- a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e quelli derivanti da violazioni di legge nell'ambito della circolazione stradale, marittima e fluviale;
- b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Resta fermo l'obbligo per le Persone Assicurate di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando ne abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) Difesa Legale delle Persone Assicurate, anche a seguito di attacco informatico, in caso di:
 - i. Furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;
 - ii. Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4, comma 12, e artt. 33-34 del regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia vale qualora le Persone Assicurate:

- siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
 - siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione al proprio ordine professionale per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'assicurato. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.

La garanzia viene prestata con il limite di:

- € 1.500,00 per sinistro ed una (1) denuncia per Assicurato in ciascun anno assicurativo;
- € 75.000,00 per anno assicurativo.



MASSIMALI

Il massimale di Polizza è pari ad € 10.000,00 per sinistro, salvo quanto espressamente previsto nelle singole estensioni di garanzia.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori;
- vertenze con Istituti Bancari o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico e/o radioattivo;
- controversie di diritto civile.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nell'ipotesi di Opposizione al proprio Ordine Professionale: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, per gli Iscritti alla Contraente in tale data;
- dalle ore 24 del giorno di iscrizione alla Contraente, per coloro che abbiano sottoscritto la tessera associativa successivamente la data di decorrenza del contratto.

Inoltre:

- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

La denuncia di sinistro va fatta con le seguenti modalità:

- Denuncia telefonica: al numero verde 800849090;
- Denuncia scritta: all'indirizzo sinistri@das.it.

Alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata documentazione attestante l'iscrizione dell'Assicurato alla Contraente.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale al quale affidare la pratica.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 18 "DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE" delle Condizioni di Assicurazione.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARBITRATO PER DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di disaccordo tra l'assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.

Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.